



## BANDO PER LA PREVENZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA ANNO 2022

### ARTICOLO 1 – FINALITÀ

La Camera di Commercio di Ravenna, per favorire lo sviluppo della cultura di prevenzione della crisi d'impresa, contrastare le difficoltà economico-finanziarie delle micro piccole e medie imprese (di seguito MPMI) della provincia di Ravenna, concede contributi a fondo perduto per le spese sostenute per interventi mirati a sviluppare azioni di prevenzione delle crisi aziendali.

L'iniziativa si colloca nell'attuale fase congiunturale di forte tensione economica dovuta all'emergenza sanitaria, di incertezze sulle forniture di materie prime nonché di aumento dell'inflazione causate dalle tensioni geopolitiche in atto e alla necessità di diffondere la conoscenza di tutti gli strumenti giuridici, finanziari ed economici idonei a prevenire lo stato di crisi, d'insolvenza e di liquidazione delle imprese anche in relazione alla prevista entrata in vigore della riforma del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. L. 12 gennaio 2019 n. 14.

Il presente bando è emanato ai sensi del Regolamento Generale per il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori di cui alla delibera di Consiglio n. 4 del 19/04/2018, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e vantaggi economici.

### ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

- 1 Le risorse stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 30.000,00;
- 2 L'intervento consiste in un contributo a fondo perduto erogato in un'unica soluzione finalizzato alla copertura delle spese sostenute dalle imprese ai fini dell'adeguamento alle nuove norme di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e della prevenzione delle crisi di impresa.
- 3 I contributi avranno un **importo unitario massimo di euro 2.500,00** non comprensivo dell'eventuale premialità di cui al successivo punto 6);
- 4 L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili.
- 5 È previsto un importo minimo di investimento pari ad euro 1.000,00.
- 6 Alle imprese in possesso del **rating di legalità<sup>1</sup>** in corso di validità al momento della domanda e fino all'erogazione del contributo e alle **imprese giovanili o femminili<sup>2</sup>** verrà riconosciuta una **premialità di euro 250,00** (non cumulabili) nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis;

1 Decreto legge 1/2012 (art. 5 ter – Rating di legalità delle imprese) modificato dal decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 62/2012.

2 **Requisiti per essere qualificate imprese femminili:**

- imprese individuali con titolare donna;
- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci deve essere costituito da donne;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote o azioni devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.

**Requisiti per essere qualificate imprese giovanili:**

- imprese individuali: titolare con età inferiore a 35 anni ;
- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci deve essere costituito da soggetti con età inferiore a 35 anni ;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote o azioni devono essere detenute da soggetti con età inferiore a 35 anni e l'organo di amministrazione deve essere composto da soggetti con età inferiore a 35 anni per almeno i 2/3.
- Il requisito dell'età deve essere posseduto il giorno di presentazione della domanda.



- 7 I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda ammissibile presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili.
- 8 I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma 2*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
- 9 La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
  - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
  - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
  - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili

### ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

- 1 Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le singole imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
  - siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014<sup>3</sup>;
  - abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Ravenna (le UI dovranno risultare iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio di Ravenna a far data da almeno 12 mesi prima della data di presentazione della domanda di contributo. Saranno escluse le UI classificate come magazzino o deposito);
  - siano attive e in regola con il pagamento del diritto annuale; nel caso in cui si riscontrino un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al contributo;
  - abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
  - non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Ravenna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
  - non siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione o si trovino in stato di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02);

### ARTICOLO 4 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a contributo le seguenti spese, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, integralmente **fatturate e pagate tra il 1 gennaio 2022 e il giorno di invio della domanda**, di cui al successivo art. 7.

<sup>3</sup> Raccomandazione n. 2003/361/CE, recepita con Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR; nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR; nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milione di EUR.



Sono **ammissibili** le spese per:

- a) servizi di consulenza e/o corsi di formazione relativi al monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario e degli assetti organizzativi;
- b) adozione di strumenti di allerta, anticipazione e gestione delle crisi di impresa;
- c) acquisto di strumenti software funzionali all'introduzione dei sistemi di monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario, di allerta e gestione della crisi di impresa.

Sono in ogni caso **escluse** dalle spese ammissibili quelle per:

- d) trasporto, vitto e alloggio;
- e) servizi di consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale non connessi alla prevenzione dello stato di crisi, d'insolvenza e di liquidazione delle imprese;
- f) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
- g) Servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
- h) spese relative a servizi oggetto di "fatture di acconto" con data antecedente il 1 gennaio 2022;
- i) autofatture;

I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.<sup>4</sup>

## ARTICOLO 5 – CUMULO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

1. con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
2. con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

## ARTICOLO 6 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

- 1 I contributi di cui alla LINEA A dell'art. 2 sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis"

<sup>4</sup> Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.



accordati ad un'impresa "unica"<sup>5</sup> non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

- 2 Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

## ARTICOLO 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 09:00 del 20/07/2022 e fino alle ore 12:00 del 14/10/2022**. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande. Le domande sono soggette ad **imposta di bollo di euro 16,00** da assolvere in modo virtuale.

Per partecipare al presente bando occorre inviare, a pena di esclusione:

- 1 il **modello BASE** generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- 2 i **seguenti allegati firmati digitalmente** dal legale rappresentante dell'impresa:
  - o **modello di domanda**
  - o **allegato A dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet [www.ra.camcom.it](http://www.ra.camcom.it), alla sezione contributi) firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti ai beni/servizi acquistati, con tutti i dati per la loro individuazione e il riferimento al pagamento;
  - o nel caso di consulenza, dichiarazione del professionista/impresa relativa alle attività svolte oppure idonea documentazione (contratto di consulenza, accordo...);
  - o nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo.

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente.

Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti, che andranno evidenziate nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sono: bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno e bancomat dai quali risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito dell'impresa richiedente di cui risulti l'addebito in conto e ricevuta di

<sup>5</sup> Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.



conto corrente postale. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento. Non verranno ammessi pagamenti in contanti.

Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal contributo.

Sul sito internet camerale [www.ra.camcom.gov.it](http://www.ra.camcom.gov.it), alla voce Attività Promozionali - Contributi - contributi camerali, saranno fornite le istruzioni e operative per la trasmissione telematica delle domande.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

### **ARTICOLO 8 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

È prevista una procedura valutativa secondo **l'ordine cronologico di presentazione della domanda**; in caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Completata da parte del competente ufficio camerale l'istruttoria delle domande pervenute, l'ammissione dei beneficiari, la congruità e la coerenza dei progetti ed interventi realizzati rispetto alle finalità del presente bando e l'ammontare del contributo saranno determinati con atto dirigenziale, nei limiti delle somme indicate all'art. 2 presente bando e nel rispetto delle prescrizioni nello stesso contenute.

La graduatoria dei soggetti beneficiari, la sintesi dei contenuti delle iniziative finanziate, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente camerale [www.ra.camcom.gov.it](http://www.ra.camcom.gov.it) entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del suddetto atto dirigenziale.

È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda del contributo.

### **ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE**

I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a** al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b** a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c** a conservare per un periodo di almeno 5 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- d** a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del contributo, del rating di legalità o dello status di impresa femminile e/o giovanile



## **ARTICOLO 10 – CONTROLLI**

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Nel caso in cui, a seguito di controllo, vengano individuate spese non ammissibili si procederà alla revoca totale o parziale del contributo in relazione al valore di tali spese, con richiesta di restituzione dell'importo non spettante. Ove si rilevino dichiarazioni mendaci si procederà alla revoca del contributo con richiesta di restituzione delle somme versate, e invio della documentazione alla competente Procura della Repubblica per la verifica e accertamento delle eventuali responsabilità penali.

## **ARTICOLO 11 – REVOCA DEL CONTRIBUTO**

Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 9;
- rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 10 per cause imputabili al beneficiario;
- esito negativo dei controlli di cui all'art. 10.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

## **ARTICOLO 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)**

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile amministrativo è il Segretario generale della Camera di Commercio di Ravenna.

## **ARTICOLO 13 – REGOLAMENTO GENERALE**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolato si fa riferimento al Regolamento camerale Generale per il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori di cui alla delibera di Consiglio n. 4 del 19/04/2018, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e vantaggi economici.

## **ARTICOLO 14 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY**

**1.** Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

**2. Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito



di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

**3. Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

**4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all'art. 11) nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

**5. Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

**6. Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:

a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta *protocollo@ra.legal-mail.camcom.it* con idonea comunicazione con idonea comunicazione;



c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

**7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Ravenna con sede legale in via L. C. Farini 13 P.I. e C.F. 00361270390 tel. 0544-481311, email [camera.ravenna@ra.camcom.it](mailto:camera.ravenna@ra.camcom.it) pec [protocollo@ra.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@ra.legalmail.camcom.it), la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: [dpo@ra.camcom.it](mailto:dpo@ra.camcom.it) (pec. [dpo@ra.legalmail.camcom.it](mailto:dpo@ra.legalmail.camcom.it)).

Per informazioni e quesiti scrivere a:  
Servizio Affari generali, promozione e orientamento al lavoro  
E-mail: [bandiripartenza@ra.camcom.it](mailto:bandiripartenza@ra.camcom.it)

Per invio documentazione integrativa:  
PEC: [promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it](mailto:promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it)